



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 3/2023

1. IL 30° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE E DEL PROGRAMMA D'AZIONE DI VIENNA: L'IMPEGNO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI RISPETTO ALLE NUOVE SFIDE DEL XXI SECOLO

1. *La rivitalizzazione del consenso globale per la promozione e la protezione dei diritti umani: prime considerazioni a margine delle celebrazioni del 30° anniversario della Dichiarazione e del Programma d'Azione di Vienna*

La convocazione della Conferenza mondiale dedicata alla materia dei diritti umani, tenutasi a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993, rappresentò allora l'occasione indispensabile nel rinnovato assetto geopolitico, rilevante in modo particolare per il continente europeo, sia per effettuare una revisione complessiva in merito ai progressi conseguiti da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani sia per identificare quali ulteriori ostacoli e difficoltà fossero presenti e come la *membership* intendesse risolverli sul piano nazionale ed internazionale.

In tale ultima accezione possono leggersi i due documenti adottati al termine dei lavori della Conferenza: la Dichiarazione ed il Programma d'Azione, funzionali nella introduzione di una nuova visione della materia e di una correlata ancorché complessa azione globale per la promozione e la protezione dei diritti umani per il XXI secolo (in dottrina si vedano, tra gli altri, FEENEY, P., *The UN World Conference on Human Rights, Vienna, June 1993, Development in Practice*, vol. 3, no. 3, 1993, pp. 218–21; M. POSNER, *Reflections on the Vienna Conference on Human Rights*, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), vol. 91, 1997, pp. 317–21; C. LEWIS, *Vienna Declaration on Human Rights*, in D.K. CHATTERJEE, (eds.), *Encyclopedia of Global Justice*, Springer, Dordrecht, 2011; C. STROHAL, *Vienna Declaration and Programme of Action*, in C. BINDER, M. NOWAK, J. A. HOFBAUER, P. JANIG (eds.), *Elgar Encyclopedia of Human Rights*, 2022, pp. 535–539).

Senza alcun dubbio la Dichiarazione assume una determinata importanza circa la determinazione giuridica inerente l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e la interrelazione tra i diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, la cui promozione e protezione è un obiettivo prioritario dell'Organizzazione e della Comunità internazionale, ben oltre il principio della non interferenza negli affari interni della *membership*, con particolare riferimento alle finalità proprie della cooperazione internazionale e agli altri due pilastri concettuali ed operativi la pace e la sicurezza e lo sviluppo. Nel ragionamento formulato dalla migliore dottrina negli ultimi decenni, invero la Conferenza di Vienna costituisce un rilevante passaggio per la discussione in merito al valore giuridico della Dichiarazione universale dei diritti umani ed ha contribuito nel confermarne una lettura

attualizzata rispetto alla formulazione degli standard alla base del diritto internazionale dei diritti umani introdotti nel 1948 (H. HANNUM, *The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law*, *Ga. J. Int'l & Compar. L.*, 1996, 25, p. 287 ss.), pur tuttavia segnandone una tipizzazione propria delle categorie generazionali introdotte da Karel Vašák negli anni '80 nel tentativo di sistematizzarle, rendendo necessaria al contempo la preservazione della distinzione peculiare tra diritti di prima, seconda e terza generazione (S. DOMARADZKI, M. KHVOSTOVA, D. PUPOVAC, *Karel Vasak's Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse*, in *Human Rights Review*, 2019, pp. 423–443) ed avviando un interessante dibattito, proprio nella sede della Conferenza, circa la relativizzazione culturale dei diritti e delle libertà a fronte del tentativo di garantirne la lettura rivendicata dagli Stati partecipanti su scala regionale (così POSNER, *supra*, p. 317).

L'asserzione in parola ha un duplice destinatario: gli Stati membri, i quali sono chiamati ad operare in conformità al dispositivo, già tradotto in importanti strumenti giuridici di natura vincolante, e a rivitalizzarlo nel mutato scenario internazionale sotto il profilo politico ed economico, e l'Organizzazione, le cui attività potranno e dovranno essere realizzate potendo contare su un apparato organico riformato e su meccanismi e procedure di maggior impatto al fine di garantire il più alto livello di promozione e di protezione dei diritti umani.

Una utile lettura circa il posizionamento degli Stati rispetto alla Dichiarazione di Vienna implica innanzitutto il richiamo alle priorità materiali formulate nel documento: il diritto all'autodeterminazione politica ed economica su base individuale e collettiva; il diritto allo sviluppo; i diritti delle donne; il diritto a beneficiare del progresso scientifico e delle correlate applicazioni. Tali fattispecie sono state considerate centrali per l'analisi della *performance* nazionale rispetto agli impegni formalmente assunti nella Conferenza di Vienna.

Al contempo, pari attenzione è stata dedicata al posizionamento degli Stati che si traduce nell'obbligo di eliminare comportamenti discriminatori e pratiche in violazione dei diritti umani, che includono il fenomeno del razzismo nel suo complesso e le forme di violenza che si identificano nei crimini commessi a danno di individui e popolazioni nel corso di un conflitto armato di portata nazionale ed internazionale, le torture ed i trattamenti crudeli, inumani e degradanti, sino alle esecuzioni arbitrarie e alle sparizioni forzate. A tale obbligo si affiancano: nella lettura giuridica, la ratifica dei principali trattati costitutivi del diritto internazionale dei diritti umani, auspicabilmente limitando l'apposizione di riserve e di dichiarazioni interpretative; nella dimensione nazionale, la creazione di condizioni adeguate per la massima garanzia del rispetto e della protezione dei diritti umani ovvero il pieno funzionamento degli apparati giudiziari operativi al livello interno per assicurare l'accesso ai rimedi, la presenza ampia e libera ed il dialogo costruttivo tra attori istituzionali e società civile, la creazione ed il pieno ed efficace funzionamento di organismi nazionali indipendenti per i diritti umani.

In ultimo, agli Stati è raccomandato di provvedere per la promozione e la protezione dei diritti in capo a specifiche categorie di titolari i quali, in costanza di condizioni di particolare vulnerabilità o verificata emergenza, necessitano di una tutela mirata: minori, donne e bambine a rischio di violenza, molestie e sfruttamento sessuale, minoranze che contribuiscono per la stabilità politica e sociale, popolazioni indigene che sostengono processi di sviluppo in una società plurale ed inclusiva, persone con disabilità che partecipano attivamente nella costruzione della società in cui vivono, persone che vivono in territori occupati, rifugiati, sfollati, in mobilità, persone che sono vittime di disastri naturali o antropici, e le categorie delle rappresentanze datoriali e del settore dell'informazione e della comunicazione.

Sia nella Dichiarazione sia nel Programma d'Azione numerose sono le affermazioni inerenti agli impegni a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in funzione di un intervento complesso più efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani: esse riguardano la necessità di revisionare le procedure di coordinamento inter-organico, di rendere più efficiente l'assistenza tecnica e di rafforzare le attività di monitoraggio condotte dagli organismi della macchina onusiana.

Il coordinamento, invero, è stato riconfigurato a partire dalla istituzione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, il cui mandato mira indubbiamente ad articolare al meglio il sistema intergovernativo prevenendo possibili sovrapposizioni nei mandati degli organi monocratici e collegiali che operano a Ginevra ma anche a ricostruire il tessuto operativo della stessa macchina onusiana sul piano regionale, nazionale e locale, e a valorizzare la conoscenza e la professionalità del personale delocalizzato in tutto il mondo e a verificare periodicamente la disponibilità e l'appropriato utilizzo delle risorse finanziarie per gli interventi del sistema a presidio dei diritti umani.

La cooperazione sottintende un impegno complessivo rispetto al quale ogni intervento deve essere strumentale per la promozione della democrazia, dello sviluppo e dei diritti umani. La macchina onusiana, pertanto, è stata chiamata a fornire assistenza tecnica agli Stati in riferimento, ad esempio, alla riforma e la gestione dell'apparato giudiziario, alla partecipazione della popolazione ai processi decisionali ed al pieno esercizio della libertà di espressione o dei diritti politici in occasione di una tornata elettorale; anche il supporto tecnico fornito alle autorità governative per la compilazione dei rapporti periodici da trasmettere all'attenzione degli organi di monitoraggio e controllo circa la situazione dei diritti umani o di un documento strategico nazionale in materia ha costituito una ulteriore formula d'impegno a carico dell'Organizzazione.

Il potenziamento della macchina in funzione dell'analisi e della verifica del livello di protezione nazionale, regionale ed internazionale dei diritti umani poggia sul passaggio giuridico rappresentato, come già si evidenziava, dal deposito dello strumento di ratifica del singolo trattato specifico – inclusivo dell'accettazione delle procedure di dialogo interattivo con gli organismi onusiani competenti, e sul recepimento del dispositivo nel quadro della legislazione domestica e delle politiche di promozione e protezione dei diritti umani. E' in tale prospettiva che la macchina stessa necessita di continui correttivi per il suo buon funzionamento, attraverso la riformulazione di atti di natura declaratoria che contengano una più ampia visione del contenuto adattata alle sfide emergenti o anche la creazione di organismi di monitoraggio o incontri periodici (i c.d. *forum*) dedicati. Se si arriva temporalmente al 2006, questo impegno è stato effettivamente tradotto nell'introduzione del meccanismo della Revisione Periodica Universale il quale, pur non essendo completamente avulso da strumentalizzazioni di natura politica, oggi risponde all'esigenza formulata nella Dichiarazione di Vienna di superare le frontiere nazionali e di rendere la materia dei diritti umani un interesse comune e globale per l'intera Comunità internazionale in termini di promozione e protezione degli stessi.

In una lettura complessiva della Dichiarazione e del Programma d'Azione di Vienna, se già nel 1993 si invocava «the spirit of our age and the realities of our time which call upon the United Nations to rededicate themselves to the global task of promoting and protecting all human rights and fundamental freedoms so as to secure full and universal enjoyment of these rights», questa sollecitazione appare più che mai attuale: erosione della sovranità nazionale, dinamiche economiche limitanti le decisioni politiche anche su scala intergovernativa, difficoltà di prevenzione della diffusione di sentimenti ed attitudini di

matrice razzista e xenofoba, procedure rimediali che incontrano ostacoli nell'attribuzione di responsabilità a carico di coloro, persone fisiche o giuridiche, che violano ripetutamente i diritti umani.

Nel 2023, a distanza di trent'anni dalla Conferenza di Vienna, un nuovo impegno atto a rivitalizzare la macchina onusiana è quanto mai indispensabile per prevenire, gestire e superare le c.d. 'poli-crisi'. Il 'Vienna Consensus' è stato discusso in occasione di un evento di alto livello, tenutosi il 5 e 6 giugno, focalizzato sul tema 'Our Rights – Our Future'.

Dalla prospettiva biunivoca est-ovest, all'indomani della caduta del Muro di Berlino, ad oggi, non è più possibile confutare il principio della interrelazione tra diritti e libertà, tra diritti di prima e di seconda generazione, tra fattispecie principali ed opzionali. Né è possibile – come ha affermato l'Alto Commissario per i Diritti Umani in questa occasione – utilizzare il parametro della disarmonia e delle differenze culturali per giustificare ogni sorta di compressione dei diritti umani. Al contempo, nonostante le molteplici criticità formulate all'indirizzo della macchina onusiana, il terzo pilastro è stato rafforzato in termini di risorse umane e finanziarie, ed è stato articolato per il suo miglior funzionamento nel perseguire risultati positivi anche nei pilastri della pace e della sicurezza e dello sviluppo.

Tuttavia, benché «The Vienna Conference set out a noble and ambitious promise for humanity. Yet promises, as we know, can be broken»: lo testimoniano gli attuali teatri di conflitto, la ripresa di contrapposizioni tra regioni e Stati sullo scacchiere geopolitico globale, la compressione dello spazio civico ed il rischio di utilizzo delle nuove tecnologie digitali per alterare l'esercizio delle libertà individuali, soprattutto quando intimidazioni e minacce sono dirette agli operatori dell'informazione e ai difensori dei diritti umani.

Come rilevato dall'Alto Commissario «The full realisation of human rights for everyone is a work in progress – and we need to adapt and update our thinking to respond to the challenges that lie ahead» dal 1993 al 2023: «Anniversaries are arbitrary unless we seize them as meaningful opportunities to reflect on our achievements, learn from our mistakes and take fearless steps towards progress and transformation».

I valori ed i principi enunciati a Vienna, in linea con il dispositivo della Dichiarazione universale dei diritti umani, della quale si celebrerà il 75° anniversario in previsione del Summit del Futuro del 2024, sono il reale portato dell'Organizzazione per un rinnovato e concreto impegno nel consolidare la c.d. 'human rights constituency' con il contributo di tutti i membri della comunità «by advancing towards solidarity, productive debate and understanding as the pillars of international relations, rather than bitter geopolitical divisions which lead nowhere apart from hate and chaos».

2. La lettura politica delle sfide per il consolidamento del livello di protezione dei diritti umani nel c.d. spazio civico reale e virtuale

Proprio muovendo dalla lettera della Dichiarazione di Vienna, un primo aspetto che rileva ai fini dell'approfondimento del dispositivo mediante una attualizzazione dei suoi contenuti attiene all'accesso ed all'utilizzo dello spazio civico, nella sua duplice connotazione reale e virtuale.

Le preoccupazioni espresse dall'Alto Commissario per i Diritti Umani circa la compressione dei diritti e delle libertà dei singoli individui nel dibattito sociale, particolarmente marcata allorché questi ultimi agiscano in quanto operatori dell'informazione o, più in generale, possano essere considerati difensori dei diritti umani che rivendicano la promozione e la protezione dei diritti umani di particolari categorie di titolari in contesti-

paese critici, sono state reiterate in quanto argomento centrale del percorso di riflessione che condurrà alla celebrazione del 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Lo spazio civico consente a ciascun individuo di posizionarsi e di contribuire allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale della comunità in cui vive, in modo aperto, flessibile e costruttivo. Qualora si registrino limitazioni nell'interazione tra pari e nel dialogo con gli enti governativi, la partecipazione è messa a rischio e depotenzia ogni eventuale e percorribile soluzione operativa per il superamento delle differenze proposta dagli attori della società civile, la quale funge da «key enabler of trust between governments and the populations they serve and is often the bridge between the two», nel ragionamento dell'Alto Commissario.

Ciò si registra oggi soprattutto nello spazio civico virtuale, nel quale i proprietari e gestori delle piattaforme *online* non sono sufficientemente attenti in via preventiva per una regolamentazione atta a tutelare i diritti e le libertà di ogni utente, ancorché operatore dei *media* digitali o difensore dei diritti umani, incentivando a 'laissez-faire approach' che agevola comportamenti e condotte di matrice offensiva e violenta.

Tale ultima considerazione è stata affrontata in dettaglio nei lavori della *RightsCon*, evento ospitato in Costa Rica dal 5 all'8 giugno 2023, per discutere in merito alla necessità di un monitoraggio rafforzato e trasparente e di una correlata ed attenta regolamentazione in ordine al funzionamento delle nuove tecnologie digitali e allo spazio civico virtuale.

In questa sede il contributo della *Human Rights Machinery* di Ginevra attraverso il posizionamento e la partecipazione di alcune delle Procedure speciali competenti sul tema, si è focalizzato su molteplici aspetti che rimandano comunque all'importanza di una rivitalizzazione degli impegni della Dichiarazione e del Programma d'Azione di Vienna in una declinazione multi-attoriale.

In una prima accezione lo spazio civico virtuale è sottoposto tecnologicamente all'introduzione ed utilizzo di strumenti di sorveglianza invasiva rispetto all'informazione prodotta e condivisa da giornalisti e difensori dei diritti umani, comprimendone i diritti e le libertà in modo diretto e, allo stesso tempo, attentando alle fattispecie ascrivibili ai soggetti che – a titolo individuale o collettivo – sono menzionati nella comunicazione *online*. Ulteriore aspetto oggetto di dibattito da parte degli esperti attiene all'impatto dell'intelligenza artificiale c.d. 'generativa' ovvero il processo tecnologico che, a bassi costi, porta alla produzione di contenuti quantitativamente rilevanti con l'intento di generare disinformazione o incentivare condotte virtuali discriminatorie e violente, privo di ogni controllo preventivo da parte dei produttori e gestori privati delle piattaforme digitali e di ogni eventuale meccanismo di moderazione dei contenuti. Da ultimo, il rischio dipeso dall'ampio utilizzo delle stesse tecnologie digitali nel quadro di emergenze umanitarie per la raccolta massiva di dati (inclusi quelli biometrici, particolarmente sensibili) e l'utilizzo dei sopra menzionati strumenti di sorveglianza presenta particolari criticità in ordine agli standard di protezione dei diritti umani in circostanze emergenziali.

Il fatto che «The next generation of technologies must not reproduce or reinforce systems of exclusion, discrimination and patterns of oppression» è necessario per rinnovare l'impegno a carico degli Stati e dell'Organizzazione sancito a Vienna nel 1993.

3. *La dimensione tecnica: l'assistenza agli Stati membri da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per il rafforzamento del livello di protezione dei diritti umani a fronte della instabilità geopolitica mondiale e nazionale*

Come già rilevato, la Dichiarazione ed il Programma d'Azione di Vienna hanno rappresentato altresì il passaggio che ha permesso alla macchina onusiana di avviare la riforma del proprio apparato e delle procedure in atto per assicurare alla *membership* una valida assistenza tecnica, funzionale nel garantire il più alto livello di protezione dei diritti umani.

L'adozione di un rapporto annuale da parte dell'Alto Commissario per i Diritti Umani per illustrare i risultati conseguiti in tutti gli uffici dislocati negli Stati membri dell'Organizzazione rispetto agli obiettivi definiti nella documentazione gestionale sulla base delle disponibilità finanziarie e di personale è un passaggio indubbiamente formale: tuttavia esso rileva nella prospettiva tecnica giacché fornisce un riscontro attento e dettagliato dell'impegno che dal 1993 la macchina onusiana a Ginevra ha assunto per assicurare il più alto livello di promozione e protezione dei diritti umani su scala globale.

Tale impegno è stato letto recentemente alla luce del percorso che culminerà nella celebrazione, già citata, del 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani nel prossimo dicembre 2023 e rappresenta una occasione di verifica circa la *performance* della macchina onusiana nell'affrontare le attuali sfide della frammentazione e della contrapposizione geopolitica che sovente si traducono in rinnovate condizioni di instabilità, nelle quali la protezione dei diritti umani subisce forti contraccolpi in termini di violazione degli standard giuridici introdotti nel sistema dell'Organizzazione dal 1948 ad oggi.

È evidente che la disciplina del diritto internazionale dei diritti umani e la produzione normativa non vincolante ad opera già della Commissione per i diritti umani ed ora del Consiglio dei Diritti umani sia non adeguatamente rispettata in ordine ai pilastri dell'apparato onusiano ma possa non essere altresì garantita se le fattispecie in essa enunciate non agevolino gli Stati, le Organizzazioni internazionali e regionali, gli attori privati, la società civile e gli individui nell'affrontare le sfide globali del XXI secolo: la tutela dell'ambiente e l'impatto dei cambiamenti climatici, le nuove tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale, ad esempio.

Le difficoltà che la macchina onusiana a Ginevra incontra oggi sono principalmente correlate alla dimensione quantitativa della presenza in loco, in ragione della riduzione delle risorse finanziarie disponibili e del numero di funzionari che operano secondo la duplice lettura tematica e geografica propria delle sfide sopra richiamate.

L'approccio operativo confermato dall'Alto Commissario poggia sulla necessità di affrontare tali sfide in modo oggettivo e fattuale: «*We provide a reality check. We help set the facts straight, we ground our analysis in human rights laws and standards, we dig into the root causes of human suffering, and we offer systemic, sustainable solutions*».

Come è ovvio, questo approccio prescinde sia dalla validità dell'impostazione teorica sia dal riscontro fattuale delle concause che determinano il livello di protezione dei diritti umani al ribasso: un esempio di adattamento dell'approccio al sistema-paese è il caso del Myanmar nel quale l'impegno della macchina è stato indispensabile nel fornire supporto ed identificare le soluzioni più opportune in favore della popolazione colpita dal ciclone Mocha nel mese di maggio nelle regioni del Rakhine, di Chin e Kachin; una situazione complessa che si aggiunge alla instabilità politica correlata alle reiterate violazioni in danno della popolazione Rohingya da parte della componente militare, costretta ad una mobilità forzata

all'interno del Paese ed ora privata della ricezione di adeguata assistenza nelle condizioni emergenziali di natura ambientale in cui si trova.

La casistica geografica menzionata dall'Alto Commissario rimanda a situazioni protratte nel tempo, nelle quali la presenza e l'intervento della macchina onusiana sul campo non sono risultate efficaci. In Afghanistan le forze talebane continuano a violare i diritti della popolazione, ridotta in condizioni di estrema povertà, attentando in particolare alla condizione delle donne e delle ragazze i cui diritti e libertà sono apertamente violati sino ad introdurre la formulazione descrittiva del fenomeno, registrato quotidianamente in tutto il territorio del Paese, di 'gender apartheid'.

Una simile situazione riguarda la popolazione in Iran: le rivendicazioni in luoghi pubblici, soprattutto quelle formulate dalle donne e dalle ragazze iraniane non hanno impedito alle forze di polizia di fare ampio ricorso a misure di limitazione della mobilità, comprimendo i diritti e le libertà per criminalizzare le condotte femminili. Anche per quanto riguarda il Pakistan, la messa in stato di fermo dei manifestanti all'inizio del mese di maggio ha assunto una connotazione del tutto precisa: la violazione della legislazione domestica non ha escluso alcuna responsabilità a carico delle forze militari per detenzione arbitraria.

Indubbiamente la situazione-paese più grave è quella registrata in Sudan: in assenza di referenti governativi, l'ordine pubblico non è garantito ed ogni modalità di raccolta di informazioni da parte della società civile e dei difensori dei diritti umani è criminalizzata, documentando in modo specifico atti di violenza sessuale nei riguardi di donne e ragazze commessi da perpetratori che rimangono impuniti.

Nella lettura tematica inerente i diritti e le libertà compressi, l'Alto Commissario menziona gli episodi quotidiani di matrice discriminatoria che riguardano singoli individui o gruppi destinatari di condotte ed atti deliberatamente violenti: migranti e rifugiati, persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, persone LGBTIQ. La diffusione di tali condotte ed atti porta a definirli, proprio per l'ampio raggio di diffusione e sostegno, quali 'anti-rights movements', incentivati nel loro intento dai mezzi di informazione e comunicazione che vengono utilizzati da 'leaders/influencers' digitali per diffondere *fake news* e disinformare il pubblico virtuale e reale.

Il principale impatto determinato da sentimenti di natura populista e repressiva, ad avviso dell'Alto Commissario, implica l'applicazione delle misure legislative vigenti, soprattutto sul piano penale, in modo tale da criminalizzare i titolari di diritti e libertà sopra menzionati, come accaduto recentemente in Uganda nei riguardi delle persone LGBTIQ a seguito dell'introduzione di un dispositivo legislativo stigmatizzante e discriminatorio nei loro riguardi o come registrato in riferimento all'inasprimento degli strumenti in vigore per la regolamentazione della gestione delle procedure d'asilo e per l'assistenza ai migranti in Paesi europei – Regno Unito, Italia e Grecia – o negli Stati Uniti. Altro caso menzionato dall'Alto Commissario attiene proprio a quest'ultimo Paese in relazione alle condotte attribuibili alle forze di polizia nei confronti delle persone di discendenza africana, a partire dall'uccisione di George Floyd.

Un ultimo tema, già evocato, riguarda la potenziale o già fattuale compressione dei diritti e delle libertà dell'utenza in rete: *«the opportunities are immense – but so are the risks»* afferma l'Alto Commissario, soprattutto in riferimento alle potenzialità dello sviluppo tecnologico insite nei meccanismi di automatizzazione propri dell'intelligenza artificiale e ai rischi derivanti dall'utilizzo 'manipolato' delle informazioni da parte dei già richiamati 'anti-rights movements'.

Forse è proprio ritornando allo spirito con il quale, nel 1993, la Dichiarazione ed il Programma d'Azione di Vienna sono stati compilati che, d'accordo con l'Alto Commissario, si può «*go back to the basics – to find the roots of human rights values in each of our cultures, histories, and faiths, uniting us in pushing back against the instrumentalization and politicization of human rights within and between countries*».

CRISTIANA CARLETTI